

LIBRO III°
“DEL PROCESSO DI ESECUZIONE”

TITOLO I°
Del titolo esecutivo e del precetto.

Il testo degli artt. 474-475-476-477-478-479 c.p.c. è invariato.

Art. 480 - Forma del precetto:

Il 3° comma è sostituito dal seguente:
“Il precetto deve inoltre contenere una dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il pretore, nel cui circondario si intende agire in via esecutiva. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al pretore del luogo in cui esso è stato notificato e le notificazioni si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.

Il testo degli artt. 481-482 c.p.c. è invariato.

TITOLO II°
Della espropriazione forzata in generale.

§ 1 - *Della espropriazione forzata in generale.*

SEZIONE I. - *Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale.*

Il testo dell'art. 483 è invariato

Art. 484 - Giudice dell'esecuzione.

Il testo è sostituito dal seguente:

“La espropriazione è diretta da un giudice. Nelle preture alle quali sono addetti più magistrati, la nomina del giudice preposto a dirigere l'esecuzione è fatta dal pretore dirigente alla presentazione del fascicolo da parte del cancelliere nei giorni successivi alla sua formazione”.
“Sono soppressi il 3° ed il 4° comma”.

Dopo l'art. 484, aggiungere:

Art. 484 bis - Termine per l'intervento di terzi e fissazione della udienza di verifica degli interventi.

“Il giudice dell'esecuzione, dopo aver acquisito il fascicolo ai sensi del precedente art. 484, emette un decreto con cui stabilisce il termine entro il quale i terzi possono eventualmente intervenire nel processo esecutivo ed una udienza successiva in cui procederà all'esame delle domande pervenute”.

“Il cancelliere cura la notifica del decreto al creditore precedente ed al debitore esecutato e la sua pubblicazione sul bollettino dei protesti e delle esecuzioni curato dalla Camera di commercio ed in altri fogli commerciali o in giornali scelti dal giudice ove lo stesso lo disponga”.

Il testo degli artt. 485-486-487 c.p.c. è invariato.

Art. 488 - Fascicolo dell'esecuzione.

Il 1° comma è invariato.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice dell'esecuzione può autorizzare il creditore a depositare in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice”.

Art. 489 - Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.

Il testo attuale è invariato.

Art. 490 - Pubblicità degli avvisi.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, il pretore dispone che oltre alla sua affissione per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario, davanti al quale si procede, la natura ed il suo contenuto siano divulgati nei fogli commerciali del segmento di mercato al quale appartiene il bene da espropriare e nel caso di immobile sul foglio annunci legali della provincia e in determinati giornali per una o più volte”.

SEZIONE II - *Del pignoramento.*

Il testo dell’art. 491 è invariato.

Art. 492 - Forma del pignoramento.

È invariato il 1° comma.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito di titolo esecutivo, il pretore competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’art. 488, 2° comma”.

Gli artt. 493-494-495-496-497 sono invariati.

SEZIONE III - *Dell’intervento dei creditori.*

Il testo dell’art. 498 è invariato.

Art. 499 - Intervento.

Il 1° comma è invariato.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il ricorso deve contenere l’indicazione del credito e del titolo di esso, i documenti ed i mezzi di prova, la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza nel comune dove ha sede il giudice dell’esecuzione”.

Dopo l’art. 499 aggiungere:

Art. 499 bis - Attività e decisione del giudice sulle domande di intervento.

“Il giudice dell’esecuzione nell’udienza di cui all’art. 485

o in altra successiva, alla quale ritenesse di rinviare o proseguire l'esame dei crediti, sente le parti, i creditori intervenuti, esamina i documenti, assume anche a sommarie informazioni le prove indicategli, ammette o rigetta le domande di intervento”.

Art. 499 ter - Opposizione contro i provvedimenti del giudice sugli interventi.

“Contro il provvedimento che ammette od esclude le domande dei creditori intervenuti, può essere avanzata opposizione mediante ricorso al medesimo giudice d'esecuzione dai contro-interessati entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento opposto”.

“Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto la udienza di comparizione degli oppositori e delle altre parti per la trattazione dell'opposizione e dispone la notifica del ricorso e del decreto a cura del cancelliere”.

Art. 499 quater - Attività del giudice sulle opposizioni.

“All'udienza fissata ai sensi dell'articolo che precede, il giudice, sull'accordo delle parti, provvede all'ammissione o alla esclusione del credito modificando lo stato passivo. In caso contrario provvede all'istruttoria della causa, alla eventuale revoca o sospensione dell'ammissione disposta e decide la controversia”.

“Il provvedimento di ammissione del credito e la decisione sull'opposizione hanno effetti di titolo esecutivo endo-processuale”.

Art. 500 - Effetti degli interventi.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Gli interventi proposti tempestivamente, danno diritto di partecipare alla espropriazione forzata e di provocare atti espropriativi dopo la loro ammissione da parte del giudice”.

“Essi danno anche diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, con anteriorità rispetto ai creditori chirografari, intervenuti tardivamente”.

“Gli interventi proposti tardivamente, anche se ammessi, danno diritto solo a partecipare alla distribuzione del ricavato, osservate le cause legittime di prelazione”.

SEZIONE IV - *Della vendita e dell'assegnazione.*

Il testo degli artt. 501-502-503-504 è invariato.

Art. 505 - Assegnazione.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Se vi sono altri creditori che sono stati ammessi dal giudice, ciascuno di essi individualmente, tutti o alcuni tra loro in via congiunta, possono chiedere l'assegnazione del bene offrendo idonee garanzie di liquidare gli altri creditori”.

Art. 506 - Valore dell'assegnazione.

Si aggiunge il seguente 3° comma:

“Se sono andate deserte precedenti sperimentazioni di vendita, il giudice decide i prezzi base dell'assegnazione tenendo conto di quelli anteriori ai quali sono mancati gli offerenti e decide sulla domanda”.

Il testo degli artt. 507-508 c.p.c. è invariato.

SEZIONE V - *Della distribuzione della somma ricavata.*

Il testo degli artt. 509-510-511 c.p.c. è invariato.

Art. 512 - Risoluzione delle controversie.

Il testo dell'art. 512 è sostituito dal seguente:

“Se in sede di distribuzione sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice della esecuzione provvede all'istruzione della causa e decide sulla stessa”.

“Il giudice se non sospende totalmente il procedimento, procede alla distribuzione della parte della somma non controversa”.

Aggiungere:
SEZIONE VI - *Della moratoria e dei concordati.*

Art. 512 bis - Della moratoria.

“Il debitore anche prima dell’inizio dell’esecuzione, può chiedere al pretore competente per territorio della propria residenza, di ammetterlo al beneficio di una moratoria, non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile, per il pagamento dei proprii debiti, quando dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà e di fare comprovato affidamento sull’incasso di somme sufficienti ad estinguere le obbligazioni”.

“La domanda deve indicare la durata della moratoria richiesta, le garanzie offerte, una descrizione analitica della situazione patrimoniale con specificazione delle poste attive e di quelle passive, indicare la prova dell’entità e degli incassi di somme ed ogni altro elemento utile ad identificarle in ordine alla loro idoneità ad estinguere le obbligazioni”.

“Il pretore decide se prendere o meno in considerazione la proposta in base agli elementi desumibili dalla domanda ed ai documenti dopo aver assunto sommarie informazioni; in caso affermativo, concede una dilazione non superiore a mesi 3, in attesa del voto dei creditori sulla domanda. Egli nomina altresì un commissario che vigili sulla condotta del debitore durante la moratoria provvisoria, depositi una sommaria relazione sugli accertamenti compiuti, interpellati i creditori e raccolga le loro manifestazioni di voto, in una seduta congiunta o anche per corrispondenza raccomandata”.

“La domanda si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori sia numericamente che per entità di crediti. Il pretore, se la domanda è approvata e la ritiene meritevole di accoglimento, concede la chiesta moratoria, ne determina la durata, nomina il commissario giudiziale per la residua durata ed il comitato dei creditori”.

Art. 512 ter - Effetti della moratoria.

“Durante la moratoria non si può iniziare né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. Il corso di tutte le prescrizioni o perenzioni rimane sospeso”.

“Il commissario adempie agli incarichi conferitigli dal giudice, procede all’inventario dell’attivo e del passivo, sorveglia sulla condotta del debitore, ed in particolare sull’andamento del suo patrimonio e sulla permanenza delle garanzie”.

“Riferisce dei propri accertamenti periodicamente alla delegazione dei creditori ed al giudice”.

“Nel caso di fatti che lo giustificano, propone al giudice la revoca della moratoria”.

Art. 512 quater - Del concordato ordinario.

“L’esecutato, nel caso in cui i suoi debiti superino le attività, può domandare al giudice dell’esecuzione di essere ammesso al beneficio del concordato”.

“La domanda deve contenere la situazione patrimoniale con un dettagliato elenco delle attività e delle passività, il loro importo, il grado di prelazione, la natura dei cespiti attivi, la indicazione del loro valore anche sulla base di stime di esperti, e deve esprimere l’offerta ai creditori di una somma complessiva, sufficiente al pagamento dei creditori privilegiati al 100% e di quelli chirografari in una percentuale concordataria precisata”.

“Deve inoltre indicare l’offerta di garanzia ed i termini dei pagamenti”.

“La domanda deve essere presentata al giudice dell’esecuzione che, sulla base della documentazione allegata, decide se prenderla in considerazione o meno”.

“Nel caso che egli decida di prenderla in considerazione, concede una moratoria provvisoria non superiore a mesi tre, in attesa del voto dei creditori, nomina un commissario e dà disposizioni allo stesso perché vengano interpellati i creditori e dispone la loro votazione, fissando a tale uopo una riunione avanti a se stesso o, in alternativa, avanti il commissario giudiziale”.

Art. 512 quinquies - Della approvazione e dell'omologa del concordato.

“Il commissario deve depositare una relazione sullo stato patrimoniale del debitore e sulle garanzie offerte, con congruo anticipo rispetto all'adunanza dei creditori”.

“All'adunanza dei creditori il debitore deve intervenire per dare gli chiarimenti che gli venissero richiesti. Il giudice dell'esecuzione o il commissario, delegato allo scopo, sottopone il concordato all'approvazione dei creditori. Le adesioni possono pervenire anche per posta se recano il timbro di partenza compreso nei 10 giorni successivi all'adunanza”.

“Il concordato si ritiene accettato quanto vi ha aderito la maggioranza dei creditori rappresentanti almeno i 2/3 dell'importo complessivo dei creditori. I creditori privilegiati e quelli garantiti da ipoteca o da pegno non sono compresi nel computo né per la persona né per i loro crediti”.

“Successivamente alla scadenza del termine fissato per far pervenire per iscritto il voto, il giudice d'esecuzione pronuncia la omologa del concordato sempre che sia sufficientemente garantita la sua esecuzione che comporti l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati”.

“Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori e produce l'estinzione dei pignoramenti dei beni”.

“Il debitore è tenuto a depositare presso una banca designata dal giudice d'esecuzione le somme occorrenti a soddisfare i riparti relativi ai crediti contestati, sino a causa finita”.

Art. 512 sexies - Del concordato con cessione dei beni su offerta dell'esecutato o su domanda dei creditori.

“L'esecutato, sempre nel caso di insufficienza dell'attivo, può offrire ai creditori i propri beni contro la rinuncia da parte loro alla quota dei crediti non coperta dal ricavato della liquidazione”.

“La domanda deve essere rivolta al giudice d'esecuzione, deve contenere un dettagliato elenco delle attività e del loro valore, anche con l'allegazione di stime di esperti, l'importo ed il grado di prelazione delle passività”.

“Il giudice, se decide di prendere in considerazione la domanda, dispone una moratoria di durata non superiore a tre mesi, per una sola volta, nomina un commissario perché provveda a redigere l’inventario dei beni, all’accertamento del loro valore anche a mezzo di esperti da lui nominati e predisponga un rapporto sulla convenienza della proposta e promuova e curi la convocazione dei creditori e lo assista nell’espletamento dei successivi incombeni. Nel caso che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei creditori rappresentanti i 2/3 dell’importo complessivo, il giudice dell’esecuzione nomina uno o più liquidatori ed il comitato dei creditori”.

“Sempre nel caso di insufficienza dell’attivo, in assenza di una offerta di concordato con cessione dei beni da parte del debitore, uno o più creditori, in cordata tra loro, anche a nome e per conto di società all’uopo costituite, possono proporre di rilevare le attività del debitore con l’offerta di estinguere al cento per cento i debiti privilegiati ed in misura percentuale i creditori chirografari e con la promessa impegnativa di assicurare la liberazione del debitore, in caso di omologa”.

“La domanda deve essere corredata dalla descrizione della situazione patrimoniale del proponente”.

“Il giudice dell’esecuzione sente il debitore, dispone una moratoria non superiore a 3 mesi, con lo scopo di conservare i beni oggetto della domanda di rilievo, nell’attesa delle deliberazioni, nomina un commissario per gli accertamenti di cui al precedente comma 3°”.

“Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell’art. 512 quinquies”.

Dopo la sezione V inserire la sezione VI seguente:
SEZIONE VI - *Della revocabilità e impugnabilità dei provvedimenti del giudice d’esecuzione.*

Art. 512 septies - Della revocabilità dei provvedimenti.

“Il debitore ed il creditore concorrenti, se contestano la

adeguatezza dei provvedimenti del giudice per raggiungere lo scopo del miglior realizzo finalizzato al maggior soddisfo dei creditori, senza una distruzione evitabile di beni e valori, possono in ogni momento, prima dell'esecuzione dell'atto, chiederne al giudice la revoca e la modifica".
"Le ordinanze che dispongono su tali istanze, non sono autonomamente reclamabili ed impugnabili".

Art. 512 octies - Della reclamabilità anche nel merito dei provvedimenti del giudice.

"I provvedimenti del giudice di esecuzione che danno disposizioni sulla formazione dello stato passivo della espropriazione, sulla vendita, sull'assegnazione, sulla omologa della moratoria, sui concordati, sul progetto di distribuzione sono reclamabili anche nel merito avanti il tribunale che pronuncia in camera di consiglio, sentiti i procuratori delle parti, con provvedimento non ricorribile per Cassazione".

"Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 617 bis".

CAPO SECONDO

Della espropriazione mobiliare presso il debitore.

SEZIONE I - *Del pignoramento.*

Il testo dell'art. 513 c.p.c. è invariato.

Dopo l'art. 513 si aggiunge:

Art. 513 bis - Indagini patrimoniali.

"Se la ricerca di cui all'articolo che precede ha esito negativo, il giudice d'esecuzione, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a svolgere le opportune indagini dove il debitore ha il domicilio, la residenza, o si ha ragione di ritenere che possieda beni, autorizzandolo, se necessario, a richiedere informazioni agli istituti di credito, agli organi dello Stato, alle società che esercitano anche attività di gestione, di intermediazione

finanziaria, anche in forma fiduciaria. L'ufficiale giudiziario procede nel termine di giorni 120 e redige processo verbale delle attività svolte, della documentazione ricevuta e l'elenco dei beni, depositandolo in cancelleria".

"Il debitore può indicare all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre a pignoramento ed i luoghi dove si trovano, con dichiarazione da depositare in cancelleria".

"Se le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario non rispondono al vero o sono incomplete, sia che provengano dal debitore che da terzi, si applica la pena pecuniaria da £. 3 milioni a £. 30 milioni".

"Presso la cancelleria della pretura è istituito un registro pubblico dei debitori assoggettati all'indagine sopra descritta".

"Nel bollettino dei protesti e delle esecuzioni curati dalle Camere di commercio deve essere inserito il nominativo dei debitori oggetto di esecuzione e di quelli nei cui confronti sia stato levato verbale di pignoramento negativo".

Art. 514 - Cose mobili assolutamente impignorabili.

Il n. 2 dell'art. 514 è sostituito dal seguente:

"2) L'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i mobili non di pregio che arredano la residenza del debitore, gli elettrodomestici".

Il n. 3 è sostituito dal seguente:

"3) I commestibili, i combustibili e le somme occorrenti al mantenimento della famiglia del debitore, per una durata di mesi 3".

Fermo nel resto il testo dell'articolo.

Il testo degli artt. 515-516-517-518-519-520-521-522-523-524 c.p.c. rimane invariato.

SEZIONE II - *Dell'intervento dei creditori.*

Art. 525 - Condizione e tempo dell'intervento.

Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

"Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito liquido, an-

che se sottoposto a termine o condizione”.

“Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, l’intervento deve avvenire non oltre l’udienza fissata dal giudice per l’esame e la ammissione dei crediti”.

Art. 526 - Facoltà dei creditori intervenuti.

Il testo è sostituito dal seguente:

“I creditori intervenuti ed ammessi, partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e possono provocarne i singoli atti”.

Art. 527 - Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione.

Sopprimere nel 1° comma, il riferimento all’art. 525, 3° comma.

Art. 528 - Intervento tardivo.

Sopprimere il riferimento al 3° comma dell’art. 525 c.p.c.

SEZIONE III - *Dell’assegnazione e della vendita*

Art. 529 - Istanza di assegnazione o di vendita.

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Decorso il termine di cui all’art. 501, il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti ed ammessi, può chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni”.

Il testo del 2° e 3° comma è invariato.

Art. 530 - Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita.

Il testo del 4° comma è sostituito dal seguente:

“Se vi sono opposizioni il pretore le decide con ordinanza e dispone l’assegnazione o la vendita”.

Il testo dell’art. 531 è invariato.

Art. 532 - Vendita a mezzo di intermediario.

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Quando lo ritiene opportuno il pretore può autorizzare l’ufficiale giudiziario ad incaricare un intermediario per la ricerca di persone interessate all’acquisto delle cose pignorate ed a fargli pervenire offerte d’acquisto. Egli può anche disporre che le cose pignorate siano affidate ad un commissario affinché proceda alla vendita”.

Il 2° e 3° comma sono invariati.

Art. 533 - Obblighi del commissario.

Il testo è invariato.

Il testo degli artt. 534-535-536-537 c.p.c. è invariato.

Art. 538 - Nuovo incanto.

Il testo del 2° comma è sostituito dal seguente:

“Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione, per il prezzo fissato a norma dell’art. 535, 2° comma, il pretore su richiesta di uno dei creditori ammessi, ordina un nuovo incanto fissando il nuovo prezzo base per l’asta”.

“Dopo che sia andato deserto il nuovo incanto, il creditore pignorante e quelli intervenuti ed ammessi, possono chiedere l’assegnazione del bene al prezzo stabilito per l’incanto deserto che immediatamente precede”.

“La procedura prosegue ulteriormente attraverso nuovi incanti o l’assegnazione a prezzi ribassati, se sono state inoltrate domande finalizzate a tali incombeni”.

Il testo degli artt. 539 e 540 c.p.c. è invariato.

SEZIONE IV - Della distribuzione della somma ricavata.

Il testo degli artt. 541 e 542 rimane invariato.

CAPO TERZO

Della espropriazione presso terzi.

SEZIONE I - Del pignoramento e dell’intervento.

Il testo degli artt. 543-544-545-546-547-548-549-550-551 c.p.c. rimane invariato.

SEZIONE II - *Dell'assegnazione della vendita.*

Il testo degli artt. 552-553-554 c.p.c. rimane invariato.

CAPO QUARTO

Della espropriazione immobiliare.

SEZIONE I - *Del pignoramento.*

Il testo degli artt. 555-556-557-558-559-560-561 e 562 rimane inalterato.

SEZIONE II - *Dell'intervento dei creditori.*

Art. 563 - Condizioni e tempo dell'intervento.

Il testo del 1° comma è inalterato.

È soppresso il 2° comma.

Art. 564 - Facoltà dei creditori intervenuti.

Il testo è sostituito dal seguente:

“I creditori intervenuti ed ammessi partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti”.

Art. 565 - Intervento tardivo.

Il testo è sostituito dal seguente:

“I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza fissata dal giudice per l'esame e l'ammissione delle domande di intervento, ma prima di quella prevista nell'art. 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono soddisfatti i diritti del creditore pignorante o di quelli intervenuti in precedenza ed a norma dell'articolo seguente”.

Art. 566 - Intervento dei creditori iscritti e privilegiati.

Il testo dell'art. 566 è invariato.

SEZIONE III - *Della vendita e dell'assegnazione.*

§ 1 - *Disposizioni generali.*

Art. 567 - Istanza di vendita.

Si aggiunge il 3° comma del seguente tenore:

“In mancanza della produzione dei documenti di cui al comma precedente, il giudice di esecuzione incarica della acquisizione degli stessi il perito successivamente designato per la stima dello immobile, di cui all’articolo seguente”.

Art. 568 - Determinazione del valore dell'immobile.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il valore è determinato dal giudice sulla base degli elementi forniti dalla parte e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato”.

Art. 569 - Provvedimenti per l'autorizzazione della vendita.

Il 4° comma è sostituito dal seguente:

“Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con ordinanza e dispone la vendita dell’immobile”.

“È invariato il testo degli altri commi”.

§ 2 - *Vendita senza incanto.*

Art. 570 - Avviso della vendita.

Il testo rimane invariato.

Art. 571 - Offerte d'acquisto.

È soppresso l’inciso del 1° comma “tranne il debitore”.

Art. 572 - Deliberazione sull'offerta.

Il testo del 2° comma è soppresso. Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all’incanto”.

È conservato il testo del 1° e del 4° comma.

Il testo degli artt. 573-574-575 rimane invariato.

§ 3 - *Vendita con incanto.*

Il testo degli artt. 576-577-578 rimane inalterato.

Art. 579 - *Persone ammesse agli incanti.*

È soppresso l'inciso del 1° comma "eccetto il debitore".

Il testo degli artt. 580-581-582-583-584-585-586-587-588 è invariato.

Il testo degli artt. 589-590 rimane invariato.

Art. 591 - *Provvedimento di nuovo incanto e di assegnazione.*

Il testo è sostituito dal seguente:

"All'udienza di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, ordina che si proceda a nuovo incanto e stabilisce il prezzo base dello stesso".

"Se anche il nuovo incanto va deserto ed è presentata domanda di fissazione di successivi incanti dal creditore precedente o da quelli intervenuti, il giudice ordina nuovi incanti, stabilendo diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità".

"Il creditore precedente o quelli intervenuti possono chiedere la assegnazione dell'immobile, successivamente alla diserzione di un incanto, al prezzo base cui l'immobile non abbia trovato offerenti".

SEZIONE IV - *Dell'amministrazione giudiziaria.*

Il testo degli artt. 592-593-594-595 è invariato.

SEZIONE V - *Della distribuzione della somma ricavata.*

Il testo degli artt. 596-597-598 è invariato.

§ 5 - *Dell'espropriazione di beni indivisi.*

Il testo degli artt. 599 e 600 è invariato.

Art. 601 - *Divisione.*

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Se si deve procedere alla divisione l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o sia pronunciata da parte del giudice dell’esecuzione una sentenza di 1° grado passata in giudicato o sia comunicata una sentenza di 2° grado che rigetti l’appello avverso la stessa”.

Il testo del 2° comma è invariato.

§ 6 - *Dell’espropriazione contro il terzo proprietario.*

Il testo degli artt. 602-603-604 è invariato.

TITOLO III°

Della esecuzione per consegna e rilascio.

Il testo degli artt. 605-606-607-608-609-610-611 è invariato.

TITOLO IV°

Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare.

Il testo degli artt. 612-613-614 è invariato.

TITOLO V°

Delle opposizioni.

CAPO PRIMO

Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione.

SEZIONE I - *Delle opposizioni all’esecuzione.*

Il testo dell’art. 615 resta invariato.

Art. 616 - Provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Il testo è sostituito dal seguente.

“Il giudice della esecuzione provvede alla istruzione a norma degli artt. 175 e seguenti e decide l’opposizione”.

SEZIONE II - *Delle opposizioni agli atti esecutivi e dei reclami contro provvedimenti del giudice d'esecuzione.*

Il testo dell'art. 617 c.p.c. è soppresso.

Art. 617 bis - Revoca e modifica dei provvedimenti del giudice di esecuzione per irregolarità formali.

“I provvedimenti del giudice d'esecuzione possono essere opposti per irregolarità formale davanti a lui fino a quando non sono stati eseguiti. Analogamente avanti il pretore territorialmente competente si propongono le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, prima che sia iniziata la esecuzione”.

“Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile”.

Art. 618 - Provvedimenti del giudice di esecuzione.

Il 1° comma è invariato.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“All'udienza dà i provvedimenti che ritiene indilazionabili con ordinanza non impugnabile.”

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“Il reclamo contro i provvedimenti indicati dall'art. 512 octies, si propone con ricorso al tribunale nel termine di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con provvedimento non ricorribile per Cassazione”.

SEZIONE III - *Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza.*

Il testo dell'art. 618 bis, 1° comma è invariato.

È soppresso il 2° comma.

CAPO SECONDO

Delle opposizioni di terzi.

Il testo dell'art. 619, 1° e 2° comma è invariato.

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“Se all’udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice di esecuzione provvede all’istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti c.p.c., e decide con sentenza appellabile”.

Il testo degli artt. 620 e 621 è invariato.

TITOLO VI°

Della sospensione e della estinzione del processo.

CAPO PRIMO

Della sospensione del processo.

Il testo degli artt. 623-624 c.p.c. è invariato.

Dopo l’art. 624 aggiungere:

“Art. 624 bis - Sospensione della vendita per turbamento del mercato.

Il giudice d’esecuzione, con provvedimento motivato, può sospendere la procedura di vendita all’incanto nel caso si verificano condizioni anomale per il regolare svolgersi di una trasparente gara tra offerenti.”

Il testo degli artt. 625-626-627 c.p.c. è invariato.

L’art. 628 è soppresso.

CAPO SECONDO

Dell’estinzione del processo.

Art. 629 - Rinuncia.

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il processo si estingue se prima dell’aggiudicazione e della assegnazione il creditore pignorante e quelli intervenuti tempestivamente ed ammessi rinunciano agli atti”.

“Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti anche i creditori intervenuti tardivamente, in quanto possibile si applicano le disposizioni dell’art. 306”.

Il testo degli artt. 630-631-632 c.p.c. è invariato.